

Regolamento sulle certificazioni degli studi SPAK

Indice

I. Disposizioni generali	4
Art. 1 Finalità e campo di applicazione	4
Art. 2 Quote	4
II. Competenze SPAK	4
Art. 3 Ruoli	4
Art. 4 Obblighi	4
III. Requisiti per l'approvazione dello studio	5
Art. 5 Esercizio della professione	5
Art. 6 Locali dello studio e dotazione	5
Art. 7 Igiene	5
Art. 8 Protezione dei dati	6
Art. 9 Obbligo di registrazione e di informazione	6
Art. 10 Fatturazione	6
Art. 11 Dispensazione di medicamenti e integratori alimentari	6
IV. Svolgimento dell'ispezione/autodichiarazione	6
Art. 12 Frequenza delle ispezioni	6
Art. 13 Proroga dei termini	7
Art. 14 Ispezione in studio in loco	7
14.1 Prima ispezione	7
14.2 Primo colloquio	7
14.3 Ispezione di routine	8
14.4 Ispezione in caso di cambio di domicilio	8
14.5 Ispezione di follow-up	8
14.6 Ispezione straordinaria	8
14.7 Ispezione in caso di trattamenti in visite a domicilio	8
Art. 15 Svolgimento dell'ispezione in studio	8
15.1 Appuntamento	8
15.2 Esiti	9
15.3 Certificato	9
Art. 16 Autodichiarazione	9
16.1 Locali dello studio già ispezionati	9
16.2 Studi all'interno di cliniche, ospedali o studi medici	9
16.3 Studi associati	9

Art. 17 Esecuzione dell'autodichiarazione	10
V. Disposizioni complementari	10
Art. 18 Lacune	10
Art. 19 Opposizione/ricorso	10
Art. 20 Riconoscimento come formazione continua	11
VI. Disposizioni finali	11
Art. 21 Entrata in vigore	11

I. Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni quadro vincolanti per lo svolgimento delle certificazioni degli studi (ispezioni in studio e autodichiarazioni) nell'ambito del marchio di qualità SPAK. Le certificazioni degli studi vengono svolte regolarmente e sono parte integrante della garanzia di qualità. Sono il presupposto per soddisfare i requisiti del marchio e dell'adesione di tipo A dell'Associazione Svizzera di Naturopatia (NVS).

Allo stesso tempo sono un servizio dell'associazione NVS e servono al confronto specialistico tra i membri e l'associazione.

Art. 2 Quote

Le quote sono definite nel [Regolamento sulle quote SPAK](#).

II. Competenze SPAK

Art. 3 Ruoli

Il segretariato della SPAK provvede all'esecuzione amministrativa delle certificazioni.

Le ispezioni in studio sono effettuate dagli esperti e dalle esperte di SPAK. La selezione e la verifica dell'idoneità degli esperti e delle esperte sono affidate all'organo competente di SPAK.

Art. 4 Obblighi

Gli esperti, le esperte e il personale del segretariato della SPAK sono soggetti a un obbligo di riservatezza generale. Tutte le informazioni ricevute in occasione delle ispezioni in studio, in particolare i dati personali che necessitano di particolare protezione, devono essere trattate con la massima riservatezza e attenzione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Tale obbligo non è soggetto a limitazioni e scadenze.

III. Requisiti per l'approvazione dello studio

Art. 5 Esercizio della professione

- Autorizzazione all'esercizio della professione in corso di validità (se prescritto a livello cantonale)
- Certificato di assicurazione di responsabilità civile professionale attiva

Per le ispezioni di routine:

- Attestazione di diplomi/certificati rilevanti (ad es. diploma federale, se disponibile)

Art. 6 Locali dello studio e dotazione

Lo studio dispone delle seguenti attrezzature:

- Area di attesa per pazienti
- Sala di trattamento con chiusura a chiave
- WC separato con possibilità di lavarsi le mani
- Dispositivo di emergenza

Per studi integrati in locali privati:

- I locali dello studio sono contrassegnati e non vengono utilizzati per scopi privati
- WC separato per la tutela della privacy

Nei locali dello studio possono essere presenti animali domestici solo se ciò non ne pregiudica il regolare funzionamento, se vengono rispettati i requisiti rilevanti per l'igiene e la sicurezza e non arrecano disturbo ai/alle pazienti/alla clientela. Il/la terapista si assicura che l'animale stia sempre bene, non sia sottoposto a stress e abbia sufficienti possibilità di appartarsi.

Art. 7 Igiene

- Ambienti puliti e impeccabili dal punto di vista igienico
- Pulizia regolare
- Rispetto delle direttive in materia di igiene, in particolare per quanto riguarda apparecchi e strumenti

Art. 8 Protezione dei dati

- Accesso ai dati dei/delle pazienti solo da parte di persone autorizzate
- Informativa sulla protezione dei dati e informazione ai pazienti disponibili
- Rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
- Rispetto dei termini di conservazione legali

Art 9 Obbligo di registrazione e di informazione

- Informazioni trasparenti per i/le pazienti sui costi da sostenere
- Cartella del/della paziente completa: data, durata, disturbi, motivo del trattamento, misure, obiettivo della terapia (controllo solo per nuovi arrivi)

Art. 10 Fatturazione

- Fatturazione trasparente secondo la tariffa 590
- Nessuna differenza tra onorari per le stesse prestazioni

Art. 11 Dispensazione di medicamenti e integratori alimentari

- In caso di dispensazione di integratori alimentari: è stata notificata al Cantone competente.
- In caso di dispensazione di farmaci: autorizzazione disponibile; è necessaria un'attestazione.

IV. Svolgimento dell'ispezione/autodichiarazione

Art. 12 Frequenza delle ispezioni

Le ispezioni in studio hanno una cadenza fissa:

- In caso di apertura dello studio o ottenimento dell'adesione di tipo A:
→ Ispezione iniziale o primo colloquio
- Ogni 5 anni:
→ Autodichiarazione
- 10 anni dopo l'ultima ispezione:
→ Ispezione in studio di routine in loco

Ogni sede dello studio (studio principale e altri studi) viene sottoposta a ispezione indipendente secondo tale cadenza,

che viene ricalcolata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- Ispezione dopo cambio di domicilio
- Ispezione di follow-up a seguito di constatazione di lacune
- Ispezione straordinaria (ad es. in caso di reclami)
- Ispezione cantonale
- Ispezione dell'associazione, laddove riconosciuta da SPAK

Art. 13 Proroga dei termini

- Il rinvio dell'ispezione o dell'autodichiarazione può essere concesso dietro richiesta scritta motivata.
- La proroga massima della data è limitata a 6 mesi.
- Non sussiste alcun diritto alla proroga dei termini.

Art. 14 Ispezione in studio in loco

14.1 Prima ispezione

All'apertura di nuovi locali dello studio o in caso di adesione alla NVS viene effettuata una prima ispezione.

Se è già stata effettuata un'ispezione da parte di autorità cantonali o di un'associazione con accordi contrattuali con SPAK, per gli attuali membri è sufficiente un'autodichiarazione con prova dell'ispezione. Per i nuovi membri è obbligatorio un primo colloquio.

14.2 Primo colloquio

Il primo colloquio ha scopo conoscitivo e serve a informare in merito a diritti, obblighi e offerte della NVS.

Sostituisce la prima ispezione qualora il nuovo membro operi in uno studio già ispezionato.

14.3 Ispezione di routine

Le ispezioni di routine vengono effettuate 10 anni dopo l'ultima ispezione (vedere punto 8).

14.4 Ispezione in caso di cambio di domicilio

Dopo ogni trasferimento dello studio in nuovi locali viene effettuata un'ispezione corrispondente all'ispezione di routine.

14.5 Ispezione di follow-up

L'ispezione di follow-up ha luogo qualora nel corso di un'ispezione precedente siano state riscontrate lacune ed è stata disposta un'ispezione di follow-up oppure in caso sia trascorso un termine di rettifica.

14.6 Ispezione straordinaria

Può essere effettuata un'ispezione straordinaria in caso di reclami o su richiesta di un/una terapista.

14.7 Ispezione in caso di trattamenti in visite a domicilio

I terapisti e le terapiste che non dispongono di locali propri possono richiedere a SPAK un'autorizzazione straordinaria per lo svolgimento di visite a domicilio.

La richiesta deve essere presentata per iscritto e debitamente motivata.

L'ispezione ha luogo presso il domicilio e si limita a criteri indipendenti dallo studio.

Art. 15 Svolgimento dell'ispezione in studio

15.1 Appuntamento

L'esperto/l'esperta in attività ambulatoriali concorda un appuntamento con il/la terapista. In casi eccezionali, l'ispezione può avvenire senza preavviso.

15.2 Esiti

- Gli esiti delle ispezioni vengono documentati per iscritto nel rapporto dello studio e illustrati verbalmente al/alla terapista.
- Il rapporto deve essere firmato da entrambe le parti.
- In caso di riscontro di lacune, il/la terapista riceve una copia del rapporto.
- In caso di gravi lacune, si informa il segretariato della SPAK e viene consultato/a il/la responsabile degli esperti.

15.3 Certificato

Il certificato SPAK, che attesta la corretta approvazione dello studio, viene rilasciato in seguito all'ispezione e a fronte del pagamento delle quote stabilite (solo per le ispezioni in loco).

Art. 16 Autodichiarazione

16.1 Locali dello studio già ispezionati

Se è disponibile un rapporto di ispezione di un'autorità cantonale o di un'associazione con accordi contrattuali con SPAK, per gli attuali membri è sufficiente un'autodichiarazione con prova dell'ispezione.

Per i nuovi membri è inoltre necessario un primo colloquio.

16.2 Studi all'interno di cliniche, ospedali o studi medici

Per gli studi all'interno di cliniche, ospedali o studi medici è necessaria un'autodichiarazione.

Per gli studi medici privati è inoltre necessario presentare un certificato di controllo rilasciato dalle autorità sanitarie (risalente a non oltre 10 anni prima).

16.3 Studi associati

In caso di ingresso in uno studio associato già ispezionato è sufficiente un'autodichiarazione.

Per i nuovi membri è inoltre necessario un primo colloquio.

Se l'ispezione e l'autodichiarazione di routine in uno studio associato avvengono nello stesso anno civile, l'ispezione in studio viene effettuata solo presso un membro. Gli altri membri dello studio presentano per l'anno in questione un'autodichiarazione.

Art. 17 Esecuzione dell'autodichiarazione

- Il formulario viene inviato ai terapisti e alle terapiste dal segretariato della SPAK.
- Il formulario compilato e firmato deve essere restituito entro 30 giorni.
- In caso di lacune evidenti o presunte vengono adottate misure adeguate.

I terapisti e le terapiste che a seguito di tre solleciti non presentano un'autodichiarazione vengono retrocessi allo stato B e perdono il riconoscimento da parte delle assicurazioni malattia NVS.

Il riottentimento dello stato A avviene dopo l'invio dell'autodichiarazione.

Dopo più di 4 anni di adesione B, per tornare allo stato A devono essere soddisfatte le condizioni di ammissione attuali, conformemente all'art. 3.2 degli statuti NVS.

Per l'onere amministrativo relativo al riottentimento dello stato A viene riscosso un compenso secondo il Regolamento sulle quote.

V. Disposizioni complementari

Art. 18 Lacune

- Se l'esperto/l'esperta riscontra delle lacune, fissa un termine adeguato per porvi rimedio.
- L'esperto/l'esperta decide se sia necessaria un'ispezione di follow-up o se sia sufficiente una prova scritta (ad es. con fotografie).
- In caso di gravi lacune, il/la terapista viene informato/a in merito all'ulteriore procedura e alla possibilità di ricorso. Si coinvolge nel processo il/la responsabile degli esperti, che decide in merito a ulteriori misure.

Art. 19 Opposizione/ricorso

L'eventuale ricorso contro le decisioni del/della responsabile degli esperti deve essere inoltrato per iscritto alla commissione SPAK entro 14 giorni.

La commissione di ricorso disciplinare motiva le decisioni sui ricorsi per iscritto entro 2 mesi.

Art. 20 Riconoscimento come formazione continua

L'ispezione in studio è considerata corso di perfezionamento e viene riconosciuta un'ora sia da SPAK che dal RME e dall'ASCA.

VI. Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.